



## Protezione Guida

### Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli

#### Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione febbraio 2022

È un prodotto di:



## Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



### Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

# Contenuti

## A - Glossario

pag. 6

## B - Presentazione

### 1. Quadro generale

pag. 11

## C - Oggetto

### 2. Responsabilità Civile Auto

pag. 13

### 3. Assistenza

pag. 29

### 4. Infortuni del conducente

pag. 37

### 5. Incendio

pag. 39

### 6. Furto

pag. 40

### 7. Cristalli

pag. 42

### 8. Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

pag. 43

### 9. Eventi Naturali

pag. 45

### 10. Kasko Collisione

pag. 46

### 11. Kasko Totale

pag. 47

### 12. Garanzie Complementari

pag. 48

### 13. Patente

pag. 51

### 14. Tutela Legale

pag. 52

## D - Il Contratto dalla A alla Z

15. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato	pag. 56
16. Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo	pag. 56
17. Determinazione del Prezzo	pag. 57
18. Adeguamento Valore del Veicolo	pag. 57
19. Durata e Rinnovo del Contratto	pag. 58
20. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza	pag. 58
21. Risoluzione del Contratto	pag. 58
22. Trasferimento della proprietà del Veicolo	pag. 59
23. Appostazione in conto vendita del Veicolo	pag. 60
24. Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde	pag. 60
25. Assicurazione presso più assicuratori	pag. 60
26. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 60
27. Imposte e tasse	pag. 60
28. Legge applicabile	pag. 60
29. Foro competente	pag. 61
30. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto	pag. 61
31. Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 61

## E - Cosa fare in caso di Sinistro

32. Disposizioni comuni a tutte le sezioni	pag. 62
33. Sinistri Responsabilità Civile Auto	pag. 63
34. Sinistri Infortuni del conducente	pag. 65
35. Sinistri delle coperture Incendio - Furto - Cristalli - Garanzie Complementari - Kasko Collisione - Kasko Totale - Eventi Speciali	pag. 67
36. Sinistri Patente	pag. 68
37. Sinistri Tutela Legale	pag. 69
38. Sinistri Assistenza	pag. 70

## F - Contatti

pag. 72

## A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

### A

#### Accessori Optional

Installazioni non di serie stabilmente fissate sul **Veicolo** che non siano compresi nel prezzo di listino del **Veicolo** stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla compagnia al momento del **Sinistro**. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del **Veicolo** e fino ad un massimo del 30% del valore del **Veicolo** stesso.

#### ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

Sistemi avanzati di assistenza alla guida, quali ad esempio “frenata automatica di emergenza”, “avviso cambio corsia”, “Riconoscimento segnali stradali”, “riconoscimento pedone”.

#### Alienazione del Veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del **Veicolo**, cessazione della circolazione del **Veicolo**.

#### Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

#### Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Può non coincidere col **Cliente**.

#### Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

#### Assistenza Stragiudiziale

Attività finalizzata ad ottenere il componimento della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

#### Auto Box

Servizio in Abbonamento per i Clienti che hanno aderito all'Opzione Black Box. Il servizio fornito da Octo Telematics Srl permette di rilevare ed elaborare i dati relativi allo Stile di Guida. acquisiti tramite il dispositivo Black Box.

#### Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo Stato del **Rischio** (il **Cliente**, o, se diverso, il **Proprietario del Veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **Locatario** nel caso di locazione finanziaria).

### B

#### Black Box

Dispositivo telematico da installare sul **Veicolo** in caso di adesione all'Opzione Black Box per la rilevazione dei dati relativi allo stile di guida e all'attività del **Veicolo**.

#### Banche Abilitate

Le banche del gruppo bancario Crédit Agricole Italia incaricate dalla Compagnia della distribuzione del prodotto.

## C

**CARD**

Convenzione tra assicuratori per il **Risarcimento Diretto**.

**Carta Verde**

Il Certificato di **Assicurazione** relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

**Centrale Operativa**

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni di Assistenza**.

**Centro Convenzionato**

La carrozzeria o l'officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la **Struttura Organizzativa**.

**Cliente**

E' il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, corrisponde il costo della copertura assicurativa (**Prezzo**). È il soggetto che la legge definisce come **Contraente**.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - **Codice delle Assicurazioni** private.

**Compagnia**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Contraente**

V. definizione di **Cliente**.

**Contratto di Assicurazione**

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

## D

**Data di Decorrenza**

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

**Degrado**

Deprezzamento del **Veicolo** e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.

**Dotazioni di Serie**

Installazioni stabilmente fissate sul **Veicolo** che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.

## E

**Ebbrezza**

Condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche riscontrabile con un tasso di alcolemico superiore al valore di 0,5 g/l.

**Embargo**

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

## F

**Fatto Illecito**

È il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno.

**Firma Digitale**

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche,

una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. in caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma

elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

### Franchigia

Somma che rimane a carico del **Cliente** per ciascun **Sinistro**.

### Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

### Furto

Il **Reato**, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.

## G

### Guida Esperta

L'utilizzo del veicolo da parte di persone con età uguale o superiore ai 26 anni.

### Guida Libera

L'utilizzo del veicolo da parte di persone con età inferiore ai 26 anni.

## I

### Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

### Incidente

**Sinistro** dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

### Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** al **Cliente** in caso di **Sinistro**.

### Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una **Invalidità Permanente**.

### Installatore Convenzionato

Installatore scelto dal **Cliente** fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Spett.le OCTO TELEMATICS S.r.l. o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo Societario.

### Invalidità Permanente

La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica a svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

## L

**Locatario**

L'utilizzatore di un **Veicolo** affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

## M

**Massimale**

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

**Minimo**

L'importo del danno che rimane in carico al **Cliente**, indipendentemente dall'importo dello **Scoperto**.

**Modulo di Polizza**

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

## O

**Octo Telematics Srl**

Società specializzata nella fornitura di sistemi

e servizi legati alla fornitura e al funzionamento del dispositivo Black Box. L'Opzione Black Box prevede che il Cliente stipuli oltre al Contratto di Assicurazione con Opzione Black Box anche il Contratto di Abbonamento ai relativi servizi con Octo Telematics Srl. Octo Telematics Srl si qualifica altresì Gestore del sistema di localizzazione satellitare legato alla Black Box o Service Provider.

**Offerta Fuori sede**

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

## P

**Periodo di Osservazione**

Periodo in cui vengono rilevati i **Sinistri** per la garanzia "Responsabilità Civile Auto".

**Prestazione di Assistenza**

L'aiuto che la Compagnia mette a disposizione dell'**Assicurato** quando, in conseguenza di un evento fortuito, si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

**Prezzo**

Il costo delle coperture assicurative dovuto dal **Cliente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama "premio".

**Proprietario del Veicolo**

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## Q

**Quattroruote Professional**

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

## R

**Rapina**

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

**Reato**

Violazione di norme penali.

**Risarcimento Diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un **Sinistro** RCA direttamente dalla **Compagnia** invece che dall'Assicuratore del **Veicolo** responsabile.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

**Rivalsa**

Il diritto della **Compagnia** di recuperare nei confronti del **Cliente** e/o dell'**Assicurato** l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la **Compagnia** stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

## S

**Sanzioni Internazionali**

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

**Scoperto**

Parte percentuale del danno che rimane a carico del **Cliente**.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Somma Assicurata**

L'importo che rappresenta il massimo esborso di in relazione alle garanzie prestate.

**Stile di guida**

Programma che attraverso **Auto Box**, consente di rilevare lo **stile di guida** del conducente.

**Struttura Organizzativa**

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo **Assistenza**.

## T

**Tentativo di Mediazione**

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

## U

**Ubriachezza**

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

## V

**Valore a Nuovo per la garanzia "Furto"**

Il **prezzo** (Iva inclusa) di listino del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della stipulazione del **Contratto**.

**Valore Commerciale**

Il valore (Iva inclusa,) del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.

## Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

## Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto**. Per la garanzia **Assistenza** è da intendersi il solo autoveicolo.

## B - Presentazione

### 1 Quadro generale

#### 1.1 A chi è rivolto

Protezione Guida è una soluzione assicurativa multirischio che prevede la copertura dei danni causati dal **Veicolo** assicurato durante la circolazione; prevede, inoltre, coperture aggiuntive in base alla linea scelta dal cliente, mirate alla protezione dei danni subiti dal **Veicolo** e dal conducente.

#### 1.2 Coperture prestate

La **Compagnia** presta sempre la copertura Responsabilità Civile Auto (🔗 Art.2).

Il **Cliente** ha inoltre a disposizione le Coperture Aggiuntive elencate di seguito:

- a) **Assistenza** (🔗 Art.3)
- b) **Infortuni del conducente** (🔗 Art.4)
- c) **Incendio** (🔗 Art.5)
- d) **Furto** (🔗 Art.6)
- e) **Cristalli** (🔗 Art.7)
- f) **Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici** (🔗 Art.8)
- g) **Eventi Naturali** (🔗 Art.9)
- h) **Kasko Collisione** (🔗 Art.10)
- i) **Kasko Totale** (🔗 Art.11)
- j) **Garanzie Complementari** (🔗 Art.12)
- k) **Patente** (🔗 Art.13)
- l) **Tutela Legale** (🔗 Art.14)



## Prodotto In Sintesi

✓ Garanzia Base

● Garanzia facoltativa

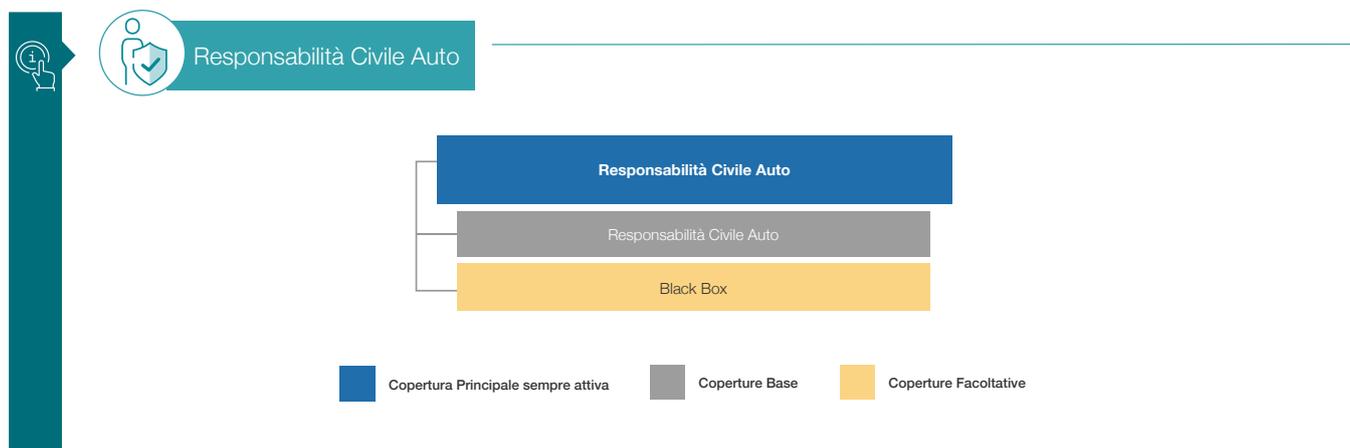
- Garanzia non prevista

PRODOTTO PROTEZIONE GUIDA	LINEA		
	SMART	PREMIUM	GOLD
Responsabilità Civile Auto	✓	✓	✓
Assistenza	● (Base)	✓ (Estesa)	✓ (Estesa)
Tutela Legale	●	✓	✓
Infortunati del conducente	-	✓	✓
Patente	-	●	●
Cristalli	-	●	●
Garanzie Complementari	-	●	●
Incendio	-	-	✓
Furto	-	-	✓
Eventi Naturali	-	-	●
Eventi speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	-	-	●
Kasko Collisione	-	-	●
Kasko Totale	-	-	●
Black Box	●	●	●

## C - Oggetto

### 2 Responsabilità Civile Auto

Copertura Principale Obbligatoria  
La copertura è sempre attiva



#### 2.1 Prestazioni Assicurate

La **Compagnia** assicura i rischi della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione. La **Compagnia** si obbliga pertanto a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del **Veicolo** assicurato, entro il limite del **Massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (suddiviso per danni a persone e danni a cose)

La garanzia tiene indenne l'**Assicurato** anche per la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei **Veicoli** in aree private, **con esclusione delle aree aeroportuali**.

La garanzia è operante anche per:

- il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (Art. 56 del Codice della Strada), e
- il traino di "rimorchio targato", durante la circolazione del **Veicolo** nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli,

se il **Veicolo**, in base alla carta di circolazione, risulta adibito e omologato anche agli usi di cui ai punti a) e b).

Se è applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'Art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### 2.2 Definizione di Terzi

Ai fini di questa garanzia sono Terzi quelli così definiti dalla Legge.

Sono esclusi dalla definizione di Terzi, per quanto riguarda i soli danni a cose:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti elencati ai punti a) e b), nonché qualsiasi altro loro parente od affine fino al terzo grado se conviventi o a loro carico;

b) se l'**Assicurato** è persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto a).

## 2.3 Estensione Territoriale

La copertura è sempre operante, ad eccezione di quanto riportato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Ungheria e della Svizzera.

### 2.3.1 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (**Carta Verde**), le cui sigle non siano barrate, solo se la **Compagnia** ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la **Compagnia** provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa totale verso l'**Assicurato** ed il **Cliente** per le somme pagate a tale titolo, ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

## 2.4 Attestazione dello stato del Rischio

Il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 stabilisce che le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio (SITA-ATRC), con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

### 2.4.1 Consegna al Cliente del certificato di attestazione sullo stato del rischio

La **Compagnia** consegna, almeno 30 giorni prima della scadenza del **Contratto**, l'attestazione sullo stato del rischio al **Cliente** e, se persona diversa, all'**Avente Diritto** (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o **Locatario**). La consegna è assolta unicamente per via telematica, mettendo a disposizione l'attestato di rischio nell'Area Riservata del sito web della **Compagnia** (Home Insurance). Per l'attivazione dell'Area Riservata è necessario accedere alla "Area Clienti" del sito web della **Compagnia**, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione e per ottenere le credenziali d'accesso, insieme a tutte le informazioni sui prodotti e i dati assicurativi tra cui l'attestazione sullo stato del rischio.

Se espressamente richiesto dal **Cliente**, la **Compagnia**, come previsto dai regolamenti in vigore, invierà al **Cliente** stesso e se persona diversa all'**Avente Diritto**, l'attestazione dello stato del rischio a mezzo e-mail.

Gli **Aventi Diritto** possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'Art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni** private. In tal caso, la **Compagnia** consegna, per via telematica (e-mail), entro 15 giorni dal momento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità se è stato concluso il **Periodo di Osservazione**. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi Diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

In caso di più cointestatari del **Veicolo**, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal **Cliente**, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

In caso di **Contratto** acquisito tramite intermediari, la **Compagnia** garantisce inoltre all'**Assicurato** o a persona dallo stesso delegata, una stampa del certificato di attestazione sullo stato del rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

La **Compagnia** non produce l'attestazione sullo stato del rischio se:

- il **Contratto** è stato ceduto;
- il **Contratto** ha avuto una durata inferiore ad un anno e non è stato completato il **Periodo di Osservazione**;
- il **Contratto** ha avuto una durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.

#### 2.4.2 Recupero del certificato di attestazione sullo stato del rischio

All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le Imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Se al momento della conclusione del **Contratto** l'attestazione sullo stato di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, la **Compagnia** acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al **Cliente** una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Una volta concluso il **Contratto**, la **Compagnia** verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del **Contratto** stesso.

**Le attestazioni sullo stato di rischio così rilasciate non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**

Sull'attestazione viene riportata la classe di merito di Conversione Universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, all.to n. 2.

All'Art. 2.5 "Bonus e malus", sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (CU) anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo **Veicolo**.

#### 2.4.3 Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio

Il certificato di attestazione sullo stato di rischio contiene:

- la denominazione della **Compagnia**;
- il nome, il cognome ed il codice fiscale del **Cliente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **Proprietario del Veicolo** o ad altro **Avente Diritto**;
- il numero del contratto di **Assicurazione**;
- i dati della targa del **Veicolo** assicurato o, se la targa non è prescritta, i dati identificativi del telaio del **Veicolo** assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il **Contratto**;
- la data di scadenza del **Contratto** per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del **Contratto** per l'annualità successiva, e le corrispondenti classi CU (Conversione Universale) di provenienza ed assegnazione, se il **Contratto** è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **Prezzo** applicato momento della sua conclusione in relazione al verificarsi o meno di **Sinistri** durante la durata del **Contratto**, tra cui le forme tariffarie miste con **Franchigia**;
- l'indicazione del numero dei **Sinistri** pagati verificatisi negli ultimi 5 anni, con distinta indicazione del numero dei **Sinistri** con responsabilità principale e del numero dei **Sinistri** con responsabilità paritaria specificando la relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle **Franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**;
- se il **Contratto** è concluso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis del **Codice delle**

**Assicurazioni** private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione; questa indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

#### 2.4.4 Responsabilità nel caso di Sinistro e applicazione delle penalità

Ai sensi di quanto indicato alla lettera i) dell'articolo 2.4.3 "Contenuto del certificato di attestazione sullo stato del rischio", la responsabilità principale, nel caso di **Sinistri** tra due o più veicoli, è riferita al **Veicolo** cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nel certificato di attestazione sullo stato di rischio né all'applicazione del malus.

In caso di **Sinistri**, tra due o più veicoli, a cui è stato attribuito un grado di responsabilità paritario, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In questo caso, tuttavia, verrà annotato nell'attestato sullo stato di rischio la percentuale di corresponsabilità attribuita poichè il malus può essere applicato se, nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il verificarsi di più **Sinistri** determina il raggiungimento di una percentuale di responsabilità "cumulata" superiore al 50% .

Il **Periodo di Osservazione** si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non supera la soglia del 50%.

Se la **Compagnia** effettua il pagamento per un **Sinistro** a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso **Sinistro**, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

#### 2.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio

In caso di:

- a) documentata cessazione del **Rischio** assicurato o
- b) sospensione o mancato rinnovo del **Contratto** per mancato utilizzo del **Veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Cliente**,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del **Contratto**.

### 2.5 Bonus e malus

La copertura prevede l'applicazione di riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di **Prezzo**, in base alla numerosità di Sinistri verificatisi nei **Periodi di Osservazione**.

Tali riduzioni e maggiorazioni si articolano in 23 classi di merito corrispondenti ai livelli di **Prezzo** determinati dalla **Compagnia**.

#### 2.5.1 Determinazione della classe di conversione universale

Per stabilire la classe di conversione universale (CU), qualora non presente sull'attestato di rischio, occorre:

1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), in base alla tabella IVASS riportata di seguito:

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali **Sinistri**, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati negli ultimi 5 anni (compresa l'annualità in corso); per ogni **Sinistro** viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione.

Non sono considerati anni senza **Sinistri** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. o N.D. (**Veicolo** Non Assicurato o dato Non Disponibile).

### 2.5.2 Determinazione della classe di merito interna

Al momento della conclusione del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito interna basandosi sulla classe di merito universale e sulla situazione del **Veicolo**, come dalle tabelle seguenti:

Classe di merito universale - CU -	Classe di merito interna - CI -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

12	12
13	13
14	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
A	<b>Veicolo</b> già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente <b>Assicurazione</b> o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	<b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente.</b>
B	<b>Veicolo</b> già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente)	Uguale a classe CU	<b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente.</b>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
C	<b>Veicolo</b> già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	<b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente;</b> <b>3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo;</b> <b>ovvero</b> <b>Documento comprovante la cessazione del Rischio assicurato, in caso di Alienazione del Veicolo.</b>
D	<b>Veicolo</b> già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	<b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente.</b>

Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
E <b>Veicolo</b> rubato, assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente <b>Assicurazione</b> o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	<b>1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente;</b> <b>2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia;</b> <b>3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>4) Copia della patente del Cliente.</b>
F <b>Veicolo</b> rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella)	Uguale a classe CU	<b>1) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente;</b> <b>2) Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia;</b> <b>3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>4) Copia della patente del Cliente.</b>
G <b>Veicolo</b> immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe 13	<b>1) Copia del libretto di circolazione;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente.</b>
H <b>Veicolo</b> immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe 14	<b>1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente.</b>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
I	<b>Veicolo</b> assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella precedente), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a classe CU	<b>1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità progressa;</b> <b>2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>3) Copia della patente del Cliente.</b>
L	Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Uguale a classe CU	<b>1) Copia del libretto di circolazione;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente;</b> <b>3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto.</b>
11	<b>Veicolo</b> immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di <b>Veicolo</b> di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus	Stessa classe del <b>Veicolo</b> già assicurato	Uguale a classe CU se l'altro <b>Veicolo</b> non è già assicurato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., altrimenti uguale a classe CI dell'altro <b>Veicolo</b>	<b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>2) Copia della patente del Cliente;</b> <b>3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana;</b> <b>4) Duplicato dell'attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l'ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l'altro Veicolo è assicurato con altra compagnia).</b>

Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
<p>12 <b>Veicolo</b> già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)</p>	<p>Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente <b>Assicurazione</b> o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),</p>	<p>Uguale a classe CU</p>	<p><b>1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto</b>  <b>2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b>  <b>3) Copia della patente del Cliente.</b></p>
<p>13 <b>Veicolo</b> assicurato con contratto temporaneo</p>	<p>Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU.</p>	<p>Uguale a classe CU</p>	<p><b>1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b>  <b>2) Copia della patente del Cliente;</b>  <b>3) Copia del contratto temporaneo;</b>  <b>4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.</b></p>
<p>14 <b>Veicolo</b> venduto o consegnato in conto vendita</p>	<p>Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente <b>Assicurazione</b> o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),</p>	<p>Uguale a classe CU</p>	<p><b>1) Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita;</b>  <b>2) Copia della documentazione attestante l'avvenuta Alienazione del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente;</b>  <b>3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b>  <b>4) Copia della patente del Cliente.</b></p>

	Situazione Veicolo	Classe CU di assegnazione	Classe di merito della Compagnia di assegnazione	Documentazione da consegnare
15	<b>Veicolo</b> distrutto o demolito o definitivamente esportato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente <b>Assicurazione</b> o da un'autocertificazione ai sensi degli Art. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC),	Uguale a classe CU	<b>1) Atto di demolizione o di definitiva esportazione;</b> <b>2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;</b> <b>3) Copia della patente del Cliente.</b>

Le disposizioni nella tabella di cui sopra non si applicano se il contratto relativo alla precedente **Assicurazione** è stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Cliente riesce a provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore.**

**In questo caso il Cliente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se la precedente Assicurazione si è risolta prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il Contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.**

### 2.5.3 Eventuale variazione della classe di merito

Ad ogni rinnovo annuale del **Contratto**, la **Compagnia** assegna al **Veicolo** una classe di merito in base alla tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

Classe di merito CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI (CI)	Classe CRÉDIT AGRICOLE di collocazione in base ai Sinistri (CI)				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
D	D	C	1	4	7
C	D	B	2	5	8
B	C	A	3	6	9
A	B	0	4	7	10
0	A	1	5	8	11
1	0	3	6	9	12

2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Le classi di merito D, C, B, A e 0 corrispondono alla classe universale CU 1.

#### 2.5.4 Valutazione della classe di merito in seguito a modifica del Veicolo assicurato

In caso di:

- a) documentata vendita,
- b) consegna in conto vendita,
- c) **Furto**,
- d) demolizione,
- e) cessazione definitiva della circolazione, o
- f) definitiva esportazione all'estero

del **Veicolo** assicurato, il **Cliente**, o se persona diversa, il **Proprietario del Veicolo**, può richiedere che il **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà.

In questo caso, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente **Veicolo**, se in corso di validità, riconoscendo al **Proprietario del Veicolo** la classe di merito indicata nell'attestato.

Se:

- il **Veicolo** subisce un **Furto** ma viene successivamente ritrovato, anche dopo la risoluzione del **Contratto**, o
- il **Veicolo** è consegnato in conto vendita ma non è stato venduto

ed il **Cliente** ha reso valido il **Contratto** per un altro **Veicolo** di sua proprietà, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla stessa classe di merito con la stessa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio attribuita al **Veicolo** già assicurato.

#### 2.5.5 Valutazione della classe di merito in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà di un **Veicolo** tra coniugi, conviventi more uxorio, coppie di fatto, la **Compagnia** classifica il **Contratto** sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche se la titolarità del **Veicolo** è modificata tramite il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Se il **Veicolo** assicurato viene ceduto da una Società di persone a un socio della stessa o viceversa, il nuovo **Proprietario del Veicolo** può chiedere, a seguito della restituzione del Certificato di Assicurazione e della **Carta Verde** in corso di validità, di subentrare nel **Contratto** in corso conservando la classe di merito.

#### 2.5.6 Valutazione della classe di merito in seguito ad acquisto del Veicolo da parte del Locatario tramite esercizio del diritto di riscatto

Nel caso di acquisto in proprietà del **Veicolo** tramite esercizio del diritto di riscatto da parte del **Locatario**, in seguito alla scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi, la **Compagnia** classifica il contratto relativo al medesimo **Veicolo** o a altro veicolo di proprietà del **Locatario**, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio.

La conferma della classe di merito avviene solo in seguito alla verifica della effettiva utilizzazione del **Veicolo** da parte del **Locatario**, anche tramite idonea dichiarazione rilasciata dal **Cliente** del precedente contratto assicurativo.

#### 2.5.7 Assegnazione della classe di merito trasferita da altro veicolo (Decreto Bersani)

Al momento della conclusione del **Contratto**, è possibile assegnare la classe di merito (CU) maturata su altro **Veicolo** già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:

- a) il **Veicolo** sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
- b) il **Proprietario del Veicolo** sia il medesimo oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva);
- c) il **Proprietario del Veicolo** sia persona fisica;
- d) il **Veicolo** da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.

#### 2.5.8 Modifica della classe di merito in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro

Se un **Sinistro** inizialmente inserito nell’attestazione dello stato di rischio viene eliminato come senza seguito o subisce una modifica della percentuale di responsabilità, la **Compagnia** metterà a disposizione nell’Area Riservata (Home Insurance) nel sito [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata. Su esplicita richiesta, la **Compagnia** consegnerà per via telematica o cartacea al **Cliente** e, se persona diversa, all’**Avente Diritto** l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata.

La classe di merito assegnata al **Contratto** viene modificata all’atto del primo rinnovo successivo a quello in cui l’eliminazione del **Sinistro** è stata effettuata, sostituendola con la classe di merito che sarebbe stata assegnata al **Contratto** se il **Sinistro** non fosse avvenuto. La **Compagnia** corrisponderà inoltre il conseguente conguaglio tra il maggior **Prezzo** pagato da **Cliente** ed il **Prezzo** che avrebbe dovuto pagare con la classe di merito corretta.

Se il **Sinistro** eliminato viene riaperto, la **Compagnia** ripristina la classe di merito originaria e richiede al **Cliente** il conguaglio del **Prezzo**.

## 2.5.9 Procedura di Risarcimento Diretto

Il **Cliente** può evitare la maggiorazione del **Prezzo** o fruire della riduzione del **Prezzo** se, al momento del rinnovo del **Contratto**, rimborsa alla **Compagnia** gli importi da lei pagati per tutti o per parte dei **Sinistri** avvenuti nel **Periodo di Osservazione** precedente al rinnovo e ha facoltà di richiedere e ricevere dalla **Compagnia** per via telematica la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.

In caso di **Sinistro** definito tramite procedura di **Risarcimento Diretto**, per conoscere l'importo del **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del **Cliente**, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.

La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione,

Via Yser, 14 – 00198 ROMA;

Tel. 06.85796530;

Fax: 06.8579546/547;

sito internet: [www.consap.it](http://www.consap.it);

indirizzo di posta elettronica: [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it)

## 2.6 Opzione Black Box

---

L'Opzione Black Box è facoltativa e prevede la sottoscrizione, oltre al Contratto di Assicurazione, di un Contratto di Abbonamento Octo Telematics Srl per la rilevazione e l'elaborazione dei dati con l'installazione del dispositivo Black Box ed è stato pagato il relativo Prezzo.

---

L'Opzione Black Box è associata alla copertura sulla Responsabilità Civile Auto e richiede la sottoscrizione del Contratto di Abbonamento con Octo Telematics Srl per il funzionamento e l'installazione della Black Box sul Veicolo.

### 2.6.1 Opzione Black Box: Sconto sul Prezzo

L'Opzione **Black Box** prevede il riconoscimento di:

a) uno sconto sul **Prezzo** della Polizza CAA Protezione Guida (copertura Responsabilità Civile Auto), determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 132-ter, CAP (Sconti Obbligatori) e a quanto previsto dalle politiche di sconto della Compagnia,

b) un ulteriore sconto sul **Prezzo** della Polizza CAA Protezione Guida (copertura Responsabilità civile Auto), nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 4, CAP, per assicurati residenti nelle provincie a maggior tasso di sinistrosità (vedi. lista pubblicata sul sito della Compagnia) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base delle evidenze dell'attestato di rischi. Tale ulteriore sconto è aggiuntivo rispetto a quello della lett. a).

Gli sconti di cui alle lett. a) e b) sono espressi in dettaglio nel Modulo di Polizza alle voci "Sconto Opzione Black Box" e "Sconto aggiuntivo Opzione Black Box – residenti provincie ad alta sinistrosità". Se il **Cliente** rifiuta per l'annualità successiva l'installazione della **Black Box**, gli sconti sul **Prezzo** di cui sopra non saranno applicati.

### 2.6.2 Opzione Black Box: Valutazione dello Stile di Guida e ulteriori sconti

Dopo aver provveduto all'installazione del dispositivo Black Box si attiva il servizio Auto Box per la rilevazione dei dati necessari ad individuare lo Stile di Guida. Il servizio Auto Box rileva i seguenti parametri:

a) Chilometri percorsi: il numero dei chilometri percorsi rilevati dal modulo GPS presente all'interno della **Black Box** alla data indicata, insieme al valore proiettato dei chilometri che si prevede, mantenendo lo stesso ritmo,

saranno percorsi nel corso dell'anno assicurativo;

b) Chilometri nei giorni feriali: il numero dei chilometri percorsi da lunedì a venerdì (compresi i giorni festivi che ricadono in quell'intervallo), espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;

c) Chilometri durante la notte: il numero dei chilometri percorsi tra le 22.00 e le 06.00, espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;

d) Chilometri su strade urbane: il numero dei chilometri percorsi sulle tipologie di strada classificata come urbana dal Codice della Strada, espresso in percentuale sul numero totale dei chilometri percorsi alla data indicata;

e) Accelerazioni: il numero delle accelerazioni violente (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;

f) Frenate: il numero delle frenate brusche (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;

g) Curve: il numero delle curve affrontate in modo aggressivo (misurato in forza g) in relazione al numero totale dei chilometri percorsi nel **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box**;

h) Superamento Limiti di Velocità;

i) Cambi di direzione improvvisi.

I criteri di valutazione dei parametri ai punti e), f), g) sono illustrati sul Contratto di Abbonamento e sul sito [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it).

In funzione dell'osservazione di questi parametri può essere determinata un'ulteriore riduzione del **Prezzo** della garanzia Responsabilità Civile Auto, aggiuntiva a quelle previste dal **Codice delle Assicurazioni** private, da applicarsi per il primo anno successivo alla rilevazione se il **Veicolo** è ancora assicurato presso la **Compagnia**. La riduzione può essere applicata solo se il **Periodo di Osservazione** del dispositivo **Black Box** è di almeno 180 giorni.

Il **Cliente** può verificare l'andamento delle rilevazioni sulla pagina internet con indicatori (cruscotto), sul sito [www.octotelematics.it](http://www.octotelematics.it) o tramite APP per smartphone.

Se la **Compagnia** provvede al pagamento del **Sinistro** all'**Assicurato** per danni a Terzi causati da **Sinistri** con responsabilità principale o paritaria, il punteggio fino a quel momento acquisito sullo **Stile di Guida** verrà azzerato.

### 2.6.3 Opzione Black Box: installazione, disinstallazione e revisione del dispositivo Black Box

#### 2.6.3.1 Installazione/attivazione del dispositivo

1) Il **Cliente** riceverà un sms, sul numero comunicato in fase di sottoscrizione del contratto, da parte di **Octo Telematics Srl** con l'indicazione dell'**Installatore Convenzionato** da cui recarsi per fissare l'appuntamento per ritirare e attivare il proprio dispositivo **Black Box** (l'sms conterrà anche il numero di telefono Contact Center Octo da dove è possibile modificare la scelta dell'installatore). L'attivazione deve avvenire entro 25 giorni lavorativi dalla **Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione**;

2) in caso di impossibilità a rispettare i termini previsti al punto 1), il **Cliente** deve avvisare immediatamente il Contact Center Octo al numero verde 800.746688, e fissare un nuovo appuntamento (non sono possibili ulteriori proroghe).

#### 2.6.3.2 Disinstallazione del dispositivo

3) Se il **Veicolo** assicurato viene sostituito, il **Cliente** deve contattare il Centro di installazione per fissare l'attività di disinstallazione;

4) se viene concluso un contratto per un nuovo autoveicolo, il **Cliente** deve contattare lo stesso Centro di installazione per fissare l'attività di reinstallazione ed attivazione della **Black Box** disinstallata dal **Veicolo**, che devono avvenire entro 25 giorni di calendario dalla **Data di Decorrenza**.

### 2.6.3.3 Revisione del dispositivo

- 5) In caso di **Guasto** o malfunzionamento della **Black Box**, **Octo Telematics Srl** invia un sms di segnalazione al **Cliente**, che deve contattare il Centro di installazione per fissare l'attività di revisione della **Black Box**; questa attività deve avvenire entro 25 giorni di calendario dalla data di ricezione del messaggio da parte di **Octo Telematics Srl**;
- 6) in caso di vendita o messa in conto vendita, demolizione, mancato rinnovo assicurativo o esportazione del **Veicolo** all'estero, il **Cliente** deve avvisare il Contact Center Octo per fissare l'attività di disinstallazione della **Black Box**.

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, determina che:

- a) la **Compagnia** eserciterà l'applicazione di una Penale Contrattuale, pari all'importo del **Sinistro** pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se all'accadimento del **Sinistro** o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, non risulta installata la **Black Box** come previsto al suindicato punto 1;
- b) in caso di sostituzione dell'autoveicolo, la **Compagnia** applicherà una Penale Contrattuale, pari all'importo del **Sinistro** o pagato fino alla concorrenza di € 500,00, se non viene effettuata l'installazione della **Black Box** entro 25 giorni di calendario dalla data di effetto della variazione contrattuale come previsto al suindicato punto 4). La **Compagnia**, non eserciterà l'applicazione della Penale Contrattuale in caso di **Sinistro** o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, accaduto nei 25 giorni precedenti alla sostituzione della Polizza;
- c) la **Compagnia** applicherà una Penale Contrattuale, pari all'importo del **Sinistro** o pagato fino alla concorrenza di € 500,00 se all'accadimento del **Sinistro** o con responsabilità principale o responsabilità paritaria, la **Black Box** risulti guasta o malfunzionante e, il **Cliente**, non ha provveduto alla manutenzione entro 25 giorni di calendario, dalla segnalazione di **Octo Telematics Srl**, come previsto al suindicato punto 5. Qualora per effetto del malfunzionamento della **Black Box**, la **Compagnia** non sia in grado di rilevare lo **Stile di Guida** per un periodo pari almeno all'80% del Periodo di Osservazione di Auto 2.0 Box, la riduzione del **Prezzo** eventualmente maturata non sarà riconosciuta, se il **Cliente** non si è attivato nei termini contrattualmente previsti per risolvere il malfunzionamento;
- d) in caso di mancata disinstallazione per cessazione del **Rischio**, il **Cliente**, come previsto dal Contratto di Abbonamento con Octo Telematics Srl, deve pagare al **Service Provider** una penale di € 200,00;
- e) il **Cliente** non deve effettuare alcun pagamento per la restituzione del dispositivo non funzionante a seguito di:
- i. **Incidente**,
  - ii. **Incendio**,
  - iii. **Danneggiamento**
  - iv. **Furto della Black Box**
  - v. **Furto del Veicolo**, con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della **Black Box**

## 2.7 Esclusioni e Rivalse

**La garanzia non è operante:**

- a) per danni causati dalla partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di **Veicolo** adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- d) nel caso di **Veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- e) nel caso di **Veicolo** dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il **Veicolo** non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
- f) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) in caso di dolo del conducente

h) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del Codice della Strada  
 i) per danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o Ubriachezza, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato fino ad un massimo di euro 5.000,00. La Compagnia rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge.

In tutti gli altri casi di esclusione previsti, la Compagnia eserciterà la rivalsa nei confronti del conducente, del Cliente o del Proprietario del Veicolo assicurato per le intere somme pagate.

### 2.7.1 Tipo di guida

Il contratto è stipulato con la **Guida Libera** che permette la conduzione del **Veicolo** a tutti coloro che sono abilitati alla guida; può essere tuttavia selezionata la **Guida Esperta** che limita la conduzione del **Veicolo** a conducenti di età pari o superiore a 26 anni. Se al verificarsi di un **Sinistro** il conducente del **Veicolo** ha un'età inferiore a 26 anni e non è stato selezionato lo stile di "**Guida Libera**", con la relativa maggiorazione di **Prezzo**, la **Compagnia** eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500,00.

### 2.7.2 Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida - ADAS

Il contratto permette di selezionare l'eventuale dotazione del Veicolo di "Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida" (**ADAS**). Se al verificarsi di un Sinistro sul veicolo si riscontra l'assenza di tale dotazione come indicata dal **contraente** sul **Contratto**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500,00.

## 3 Assistenza

La sezione presenta tre pacchetti di Coperture.

Ogni pacchetto è attivo solo se è stato pagato il relativo Prezzo e se è richiamato nel Modulo di Polizza.

### PREMESSA

La Compagnia fornisce le prestazioni di **Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

In caso di **Sinistro** l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla **Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24** - ai seguenti recapiti:

#### Inter Partner Assistenza S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 / 0287310199 (dall'estero)

### 3.1 Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- Per un massimo di 3 volte per tipo di Prestazioni di Assistenza**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- Senza limite di **Prestazioni di Assistenza** nell'ambito dello stesso **Sinistro**;
- Entro il **Massimale** previsto per ogni **Prestazione di Assistenza**.

La **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'**Assistenza** o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità del **Contratto** è di 60 giorni.

Assistenza		
Assistenza Base	Assistenza Estesa	Assistenza Estesa con Black Box
Officina mobile	Officina mobile	Officina mobile
Soccorso stradale	Soccorso stradale	Soccorso stradale
Autovettura sostitutiva	Autovettura sostitutiva	Autovettura sostitutiva
Servizio di accompagnamento	Servizio di accompagnamento	Servizio di accompagnamento
	Recupero del Veicolo riparato	Recupero del Veicolo riparato
	Invio pezzi di ricambio all'estero	Invio pezzi di ricambio all'estero
	Rimpatrio del Veicolo dall'estero	Rimpatrio del Veicolo dall'estero
	Spese di custodia Veicolo all'estero	Spese di custodia Veicolo all'estero
	Abbandono legale all'estero	Abbandono legale all'estero
	Spese d'albergo	Spese d'albergo
	Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio	Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
	Viaggio di un familiare	Viaggio di un familiare
	Rientro sanitario	Rientro sanitario
	Rientro salma	Rientro salma
	Rientro degli altri Assicurati	Rientro degli altri Assicurati
	Anticipo cauzione penale all'estero	Anticipo cauzione penale all'estero
		Ricezione chiamata direttamente dall'APP o contatto da provider telematico
		Contatto diretto da parte della centrale operativa in seguito ad un evento o segnalazione
		Invio mezzi di soccorso
		Invio dati, relativi agli eventi registrati dalla Black Box, alla compagnia

## 3.2 Pacchetto Assistenza Base

### 3.2.1 Officina mobile

Se il **Veicolo**, a seguito di un **Guasto**, risulta danneggiato al punto di non riuscire a spostarsi senza aiuto esterno, la **Struttura Organizzativa** dopo aver valutato

- l'entità del danno,
- il tipo di **Guasto**, e
- la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione (massimo 30 minuti) sul luogo del fermo per consentire al **Veicolo** di riprendere la marcia

verificherà la disponibilità di un mezzo speciale per effettuare riparazioni in loco senza il traino del **Veicolo** (Officina Mobile) nel territorio dove si è il **Sinistro** e la invierà per la riparazione.

Sono compresi anche i casi di:

- a) foratura;
- b) mancanza o errato rifornimento di carburante;
- c) perdita, smarrimento o **Furto** di chiavi o di sistemi di antifurto;
- d) montaggio di catene (solo per il conducente di **Veicolo** multiadattato e regolarmente omologato o per il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente).

Se l'Officina Mobile verifica l'impossibilità di effettuare la riparazione, verranno adottate le procedure previste nella **Prestazione di Assistenza** "Soccorso Stradale" (🔗 Art. 3.2.2).

### 3.2.2 Soccorso stradale

Se il **Veicolo**, a seguito di:

- **Guasto**,
- **Incidente**,
- **Incendio** o
- **Furto**,

risulta danneggiato al punto di non riuscire a spostarsi senza aiuto esterno, la **Struttura Organizzativa** procurerà direttamente all'**Assicurato**:

- a) un mezzo speciale (Carro Gru) per riportare il **Veicolo** danneggiato nell'ambito della sede stradale, e
- b) un mezzo di soccorso per trainare il **Veicolo** stesso al più vicino **Centro Convenzionato** oppure alla carrozzeria o officina scelta dall'**Assicurato**, purché nel raggio di 40 km dal luogo del **Sinistro**. Se il punto di destinazione del trasporto dovesse essere chiuso, il **Veicolo** sarà trainato fino ad un luogo di custodia e verrà riconsegnato successivamente alla riapertura.

Se l'**Assicurato**, entro 3 giorni dalla prestazione di soccorso, non intende far effettuare la riparazione presso il **Centro Convenzionato**, potrà richiedere il trasferimento del **Veicolo** danneggiato presso un'altra carrozzeria o officina nel limite di 40 km.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo del mezzo di soccorso ordinario, mentre **per il mezzo eccezionale terrà a proprio carico il costo fino alla concorrenza massima di € 260,00 per Sinistro**.

**La Prestazione di Assistenza di cui al presente articolo rimane a carico dell'Assicurato se il Veicolo si trova:**

- i. al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate
- ii. in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario

### 3.2.3 Autovettura sostitutiva

Se il **Veicolo**, a seguito di:

- **Furto**,
- **Rapina**,
- **Guasto**,
- **Incidente**, o
- **Incendio**

ha bisogno per la riparazione di più di 8 ore di manodopera certificata dal **Centro Convenzionato** o dall'officina o carrozzeria di scelta dell'**Assicurato**, la **Struttura Organizzativa** metterà a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura in sostituzione, di cilindrata massima pari a 1.200 c.c.

L'autovettura potrà essere utilizzata per il periodo di tempo necessario alla riparazione o al riacquisto del **Veicolo** o al tempo necessario alla **Compagnia** per il pagamento dell'**Indennizzo** alle condizioni e con i limiti di seguito specificati:

- a) in caso di danno parziale per **Guasto**: per un periodo massimo di 3 giorni consecutivi;
- b) in caso di danno parziale per Incidente, **Furto, Incendio**:
  - i. per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi se la riparazione viene effettuata presso la carrozzeria scelta dall'**Assicurato**;
  - ii. per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi se la riparazione viene effettuata presso un **Centro Convenzionato**;
- c) in caso di danno totale per **Furto, Incendio** o **Rapina**: per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi.

L'autovettura sostitutiva avrà compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

**Sono esclusi:**

- i. le spese di carburante,
  - ii. le spese per il mancato rabbocco del carburante al momento della riconsegna al noleggiatore,
  - iii. riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna (drop-off),
  - iv. le assicurazioni facoltative,
  - v. la Franchigia Furto e Kasko,
  - vi. i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.),
  - vii. le eventuali sanzioni amministrative,
  - viii. il tempo eccedente i giorni garantiti,
  - ix. tutto ciò non espressamente previsto,
- che rimangono a carico dell'**Assicurato**.

Si specifica che:

- 1) il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale Operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- 2) al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- 3) l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 3.2.4 Servizio di accompagnamento

Se l'**Assicurato** deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo a seguito del Soccorso stradale, la **Centrale Operativa** potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per **Sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Se non è possibile organizzare il servizio di accompagnamento, la **Compagnia** rimborserà i costi sostenuti dall'**Assicurato** dietro presentazione di un idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, ecc.) nei limiti del **Massimale** sopra indicato.

### 3.3 Pacchetto Assistenza Estesa

Oltre alle **Prestazioni di Assistenza** del pacchetto base, se:

- è stato acquistato il pacchetto Assistenza Estesa, e
- il **Sinistro** si verifica ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'**Assicurato**

sono fornite le **Prestazioni di Assistenza** di seguito riportate.

### 3.3.1 Recupero del Veicolo riparato

Se:

- a seguito di **Guasto, Incidente, Incendio o Furto**, il **Veicolo** è rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o
- in caso di **Furto o Rapina**, il **Veicolo** è stato ritrovato

la **Struttura Organizzativa**, solo se il **Veicolo** è in grado di circolare autonomamente, metterà a disposizione dell'**Assicurato** un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del **Veicolo**.

La **Compagnia** tiene a proprio carico il relativo costo del biglietto.

### 3.3.2 Invio pezzi di ricambio all'estero

Se a seguito di **Sinistro**, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del **Veicolo** ed utili alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto ma sono reperibili presso concessionari ufficiali in Italia, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione dei pezzi di ricambio. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.**

### 3.3.3 Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Se:

- a seguito di **Guasto, Incidente, Incendio o Furto**, il **Veicolo** rimane immobilizzato all'estero e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, o
- in caso di **Furto o Rapina**, il **Veicolo** viene ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato

la **Struttura Organizzativa** organizzerà il trasporto del **Veicolo** dal luogo di giacenza al **Centro Convenzionato** in Italia più vicino al luogo di residenza dell'**Assicurato**.

Le spese relative al trasporto del **Veicolo** sono a carico della **Compagnia fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro e per anno.**

**Sono escluse le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori che restano a carico dell'Assicurato.**

Se il **Valore Commerciale** del **Veicolo** dopo il **Sinistro** risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la **Compagnia** tiene a suo carico le spese di trasporto **fino ad un valore massimo corrispondente al Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

### 3.3.4 Spese di custodia Veicolo all'estero

Se la **Struttura Organizzativa** ha effettuato la **Prestazione di Assistenza** "Rimpatrio del **Veicolo** dall'estero" (☞ art. 293.3.3), le spese di custodia del **Veicolo** all'estero dalla data di richiesta dell'**Assicurato** restano a carico della **Compagnia per un massimo di Euro 25,00 al giorno per un massimo di Euro 200,00 per Sinistro e per anno.**

### 3.3.5 Abbandono legale all'estero

Se, nei casi previsti dalla **Prestazione di Assistenza** "Rimpatrio del **Veicolo** dall'estero" (☞ art. 293.3.3), il **Valore Commerciale** del **Veicolo**, dopo il **Sinistro**, è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la **Struttura Organizzativa**, in alternativa alla **Prestazione di Assistenza** "Rimpatrio del **Veicolo** dall'estero" (☞ art. 293.3.3), organizzerà la demolizione del **Veicolo** ed eventualmente il trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. **Sono esclusi i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia che restano a carico dell'Assicurato.**

### 3.3.6 Spese d'albergo

Se a seguito di **Guasto, Incidente, Incendio o Furto**, il **Veicolo** rimane immobilizzato sul posto, non può essere riparato in giornata e l'**Assicurato** desidera attendere sul posto la conclusione della riparazione, la **Struttura Organizzativa**, provvederà alla sistemazione dell'**Assicurato** in un albergo del luogo.

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione **fino ad un massimo di Euro 120,00 per persona e per giorno e con un massimo complessivo per Sinistro e per anno di Euro 350,00 se accaduto in Italia e di Euro 500,00 se accaduto all'estero.**

### 3.3.7 Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio

Se a seguito di **Guasto, Incidente, Incendio o Furto**, il **Veicolo** è rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 4 giorni, la **Struttura Organizzativa** metterà in condizione l'**Assicurato** di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità; oppure
- un'autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella **Prestazione di Assistenza** "Autovettura sostitutiva" (☞ art. 293.2.3),

La **Compagnia** tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo per Sinistro di Euro 500,00 se accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 se accaduto all'estero.**

### 3.3.8 Viaggio di un familiare

Se, a seguito di **Infortunio** causato da **Incidente** nel quale è rimasto coinvolto il **Veicolo**, l'**Assicurato** viene ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la **Struttura Organizzativa** fornirà, con spese a carico della **Compagnia**, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere l'**Assicurato**.

### 3.3.9 Rientro sanitario

Se, a seguito di **Infortunio** causato da **Incidente** nel quale è rimasto coinvolto il **Veicolo**, le condizioni dell'**Assicurato**, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della **Struttura Organizzativa** ed il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'**Assicurato**:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

I costi del trasporto sono a carico della **Compagnia** **fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per Sinistro**. Il **Massimale** comprende anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della **Struttura Organizzativa** stessa.

La **Struttura Organizzativa** utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di **Sinistro** verificatosi in Paesi Europei.

La **Compagnia** se ha provveduto al rientro dell'**Assicurato** a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, o di altri mezzi di trasporto non utilizzato.

**Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

**La Prestazione di Assistenza non è operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari pervengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

### 3.3.10 Rientro salma

Se, a seguito di **Incidente** si verifica il decesso dell'**Assicurato**, la **Struttura Organizzativa** organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i relativi costi.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

### 3.3.11 Rientro degli altri assicurati

Se, successivamente alla **Prestazione di Assistenza** "Rientro sanitario" (☞ art. 293.3.9), i passeggeri che viaggiano con l'**Assicurato** non sono obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il **Veicolo**, la **Struttura Organizzativa** provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o ad inviare un autista. La **Compagnia** terrà a proprio carico il relativo costo.

### 3.3.12 Anticipo cauzione penale all'estero

Se l'**Assicurato**, trovandosi in viaggio all'estero, è arrestato o minacciato di arresto dalle Autorità straniere e, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può provvedere direttamente, la **Struttura Organizzativa** si impegnerà a pagare sul posto a titolo di anticipo per conto dell'**Assicurato**, la cauzione penale **per un importo massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno.**

**La Prestazione di Assistenza sarà fornita nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie finanziarie.**

## 3.4 Pacchetto Assistenza Estesa con Black Box

Oltre alle **Prestazioni di Assistenza Estesa**, se il **Cliente** è in possesso di **Black Box** installata sul **Veicolo** sono fornite:

### 3.4.1 Ricezione chiamata direttamente dall'APP o contatto da provider telematico

Chiamata d'emergenza attivata manualmente dall'APP, nei Paesi indicati nell'estensione territoriale in cui la tecnologia GPRS è supportata, e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso o assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'**Incidente**.

### 3.4.2 Contatto diretto da parte della centrale operativa in seguito ad un evento o segnalazione

Chiamata d'emergenza attivata automaticamente dai sensori della **Black Box** montati sul **Veicolo** e connessa alla centrale dei soggetti deputati al soccorso o assistenza che ricevono contestualmente alla chiamata un set minimo di informazioni legate all'**Incidente**.

### 3.4.3 Invio di mezzi di soccorso

Invio mezzi di soccorso a seguito di segnalazione **Sinistro** proveniente dalle informazioni inviate dalla **Black Box** o comunicate via chiamata. La valutazione dei mezzi da inviare è effettuata in base alle informazioni comunicate dagli occupanti del **Veicolo** o alle informazioni inviate dalla **Black Box**.

### 3.4.4 Invio dati, relativi agli eventi registrati dalla Black Box, alla compagnia

I dati registrati dalla **Black Box** vengono inviati alla **Compagnia** per la validazione delle denunce **Sinistro**, determinazione delle responsabilità e a supporto durante la stima periziale dei danni sul **Veicolo**.

### 3.5 Tabella riepilogativa Massimali

La copertura opera entro il limite del **Massimale** previsto per ciascuna categoria di **Prestazioni** riportate nella tabella seguente.

Copertura	Massimale
Soccorso stradale	• € 260,00 per <b>Sinistro</b> per il mezzo speciale
Servizio di accompagnamento	• € 50,00 per <b>Sinistro</b>
Rimpatrio del Veicolo dall'estero	• € 3.000,00 per <b>Sinistro</b> e per anno • Se il <b>Valore Commerciale</b> del <b>Veicolo</b> dopo il <b>Sinistro</b> risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, fino al <b>Valore Commerciale</b> del <b>Veicolo</b> dopo il <b>Sinistro</b>
Spese di custodia Veicolo all'estero	• € 25,00 al giorno per un massimo di € 200,00 per <b>Sinistro</b> e per anno.
Spese d'albergo	• € 120,00 per persona e per giorno e con un massimo complessivo per <b>Sinistro</b> e per anno di € 350,00 se accaduto in Italia e di € 500,00 se accaduto all'estero
Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio	• € 500,00 per <b>Sinistro</b> se accaduto in Italia • € 1.000,00 per <b>Sinistro</b> se accaduto all'estero
Rientro sanitario	• € 25.000,00 per <b>Sinistro</b> incluse l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio
Anticipo cauzione penale all'Estero	• € 5.000,00 per <b>Sinistro</b> e per anno

### 3.6 Esclusioni

Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per Sinistri avvenuti durante:

- gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o Vandalismo, scioperi;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le Prestazioni di Assistenza non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

## 4 Infortuni del conducente

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato**, che in questo caso coincide con il conducente del **Veicolo**, un importo (**Indennizzo**) per gli **Infortuni** subiti dal conducente del **Veicolo** assicurato, se il conducente è:

- munito di regolare patente e
- autorizzato dal **Proprietario del Veicolo**, durante la circolazione e la guida del **Veicolo** stesso.

1) La garanzia comprende gli **Infortuni** subiti:

a) in conseguenza di colpa grave dell'**Assicurato**;

b) in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico, religioso, ideologico o simili se l'**Assicurato** non vi ha preso parte attiva;

c) in stato di malore o incoscienza, a meno che siano causati dalle cause di cui all'art. 4.3 "Esclusioni";

2) La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite di € 50.000,00 in caso di morte o **Invalidità Permanente, di grado superiore al 3%**, del conducente del **Veicolo**;

3) Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale;

4) Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'**Indennizzo** sia stato;

5) concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente;

6) agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi di polizza, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso";

7) In caso di morte del conducente dell'autoveicolo assicurato in conseguenza di infortunio, l'**Indennizzo** verrà corrisposto alla/e persona/e risultante/i da atto notorio alla/e quale/i deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza, secondo le regole previste dalla successione testamentaria e legittima.

### 4.2 Estensione territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nel territorio di tutti i Paesi per i quali è eventualmente prestata, con il presente **Contratto**, l'Assicurazione obbligatoria.

### 4.3 Esclusioni

**La garanzia non è operante:**

a) se il conducente del **Veicolo** non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

b) se l'utilizzo del **Veicolo** non è effettuato in conformità alle norme vigenti;

c) se il conducente del **Veicolo** è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;

d) per gli **Infortuni** subiti dal conducente a causa o in stato di ebbrezza o Ubriachezza;

e) per gli **Infortuni** causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

f) per gli **Infortuni** verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;

g) per gli **Infortuni** sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'**Assicurato**;

h) per **Infortuni** sofferti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall'**Infortunio** subito durante la circolazione e la guida del **Veicolo**;

i) per gli **Infortuni** subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

j) per gli Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X).

## 5 Incendio

---

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

---

### 5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**), pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** derivanti da:

- a) **Incendio**,
- b) **Fulmine**,
- c) scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del **Veicolo** stesso.

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia** paga l'**Indennizzo** nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

### 5.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL,
- d) il gancio di traino,
- e) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**.

## 6 Furto

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti derivanti dal **Furto** totale o parziale o dalla **Rapina** del **Veicolo**, sia tentati che consumati, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza** e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo**, o delle parti di esso danneggiate o sottratte, al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", o,
- ii. costo della loro riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

#### 6.1.1 Valore a Nuovo Veicolo

Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti **entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione** del **Veicolo** e hanno causato la perdita totale del **Veicolo**, la **Compagnia** paga come **Indennizzo**, nel limite del capitale indicato nel **Modulo di Polizza**, il prezzo di listino del **Veicolo** e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della conclusione del **Contratto**, fermi restando gli eventuali **Scoperti** o **Franchigie**.

#### 6.1.2 Valore a Nuovo Pezzi di Ricambio

Se il **Furto** parziale che ha danneggiato i pezzi di ricambio del **Veicolo** è avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa il **Valore a Nuovo** dei pezzi di ricambio danneggiati.

### 6.2 Accessori del Veicolo

La garanzia opera anche per:

- a) le **Dotazioni di Serie** del **Veicolo**,
- b) i ricambi stabilmente fissati sul **Veicolo** e costituenti la normale dotazione di serie,
- c) l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL,
- d) il gancio di traino,
- e) eventuali **Accessori Optional** del **Veicolo**, se dichiarati nel **Modulo di Polizza**,
- f) seggiolino per bambini presente sul **Veicolo**.

### 6.3 Danni da scasso

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti arrecati al **Veicolo**, compresi i cristalli, derivanti dal tentativo di **Furto** o dal **Furto** consumato di oggetti non assicurati all'interno del **Veicolo** stesso, fatto salvo gli eventuali **Scoperti** e **Franchigie**.

### 6.4 Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** pari ai danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione avvenuta dopo il **Furto**, contro la volontà del **Proprietario** e prima del ritrovamento del **Veicolo** stesso, fatto salvo gli eventuali **Scoperti** e **Franchigie**.

## 6.5 Scoperti

Se

- il localizzatore satellitare è dichiarato nel **Modulo di Polizza** e ha concorso alla determinazione del **Prezzo**, e
- si verifica l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del **Sinistro**, della protezione **Furto** da parte del localizzatore satellitare,

la **Compagnia** applica una maggiorazione della percentuale di **Scoperto** di 10 punti percentuali, anche se il mancato o il difettoso funzionamento sono determinati dallo stazionamento del **Veicolo** in una zona non servita da tale sistema. Se non è stato pattuito alcuno **Scoperto**, rimane a carico dell'**Assicurato** uno **Scoperto** del 10%.

## 6.6 Copertura parziale (regola proporzionale ex. art. 1907 c.c)

Se la copertura si riferisce soltanto a una quota parte del valore del **Veicolo**, la **Compagnia** risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il **Valore Commerciale** del **Veicolo** stesso al momento del **Sinistro** determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**".

## 7 Cristalli

---

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

---

### 7.1 Prestazioni assicurate

In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul **Veicolo** (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - **con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni** – la **Compagnia** rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.

### 7.2 Massimali e Franchigie

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. Viene applicata una **Franchigia** di € 75,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati; se viene utilizzata una carrozzeria convenzionata, non verrà invece applicata alcuna **Franchigia**.

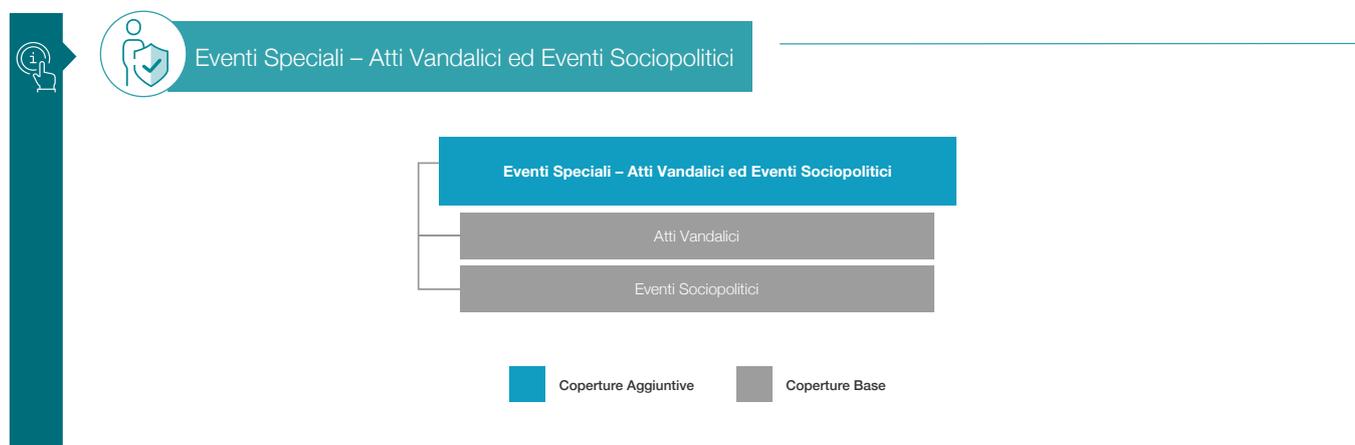
### 7.3 Esclusioni

**Sono esclusi i danni:**

- a) avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli o ribaltamento del Veicolo;
- b) dovuti a rigature, segnature e simili;
- c) conseguenti ad eventi naturali, Atti Vandalici, Furto e Rapina consumati o tentati.

## 8 Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.



### 8.1 Atti Vandalici

#### 8.1.1 Operatività della garanzia

La garanzia è operativa solo se sono trascorsi meno di 7 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Nel momento in cui il **Veicolo** supera i 7 anni dalla data di prima immatricolazione, al momento del rinnovo del **Contratto** la garanzia non sarà più attivata.

#### 8.1.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per:

- a) graffiatura della carrozzeria del **Veicolo**, o
- b) taglio del tettuccio apribile di tela del **Veicolo**, o
- c) taglio degli pneumatici del **Veicolo**

causati da **Atti Vandalici**, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza** e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

#### 8.1.3 Massimali, Scoperti e Minimi

Se viene utilizzata una carrozzeria convenzionata, non verrà invece applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

#### 8.1.4 Esclusioni

**Sono esclusi i danni subiti dal Veicolo durante il possesso o l'uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.**

## 8.2 Eventi sociopolitici

### 8.2.1 Operatività della garanzia

La garanzia è operativa solo se sono trascorsi meno di 7 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Nel momento in cui il **Veicolo** supera i 7 anni di dalla data di prima immatricolazione, al momento del rinnovo del **Contratto** la garanzia non sarà più attivata.

### 8.2.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in occasione di:

- a) manifestazioni di piazza;
- b) tumulti popolari;
- c) scioperi;
- d) sommosse;
- e) atti di terrorismo

nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza** e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**, indicati nel **Modulo di Polizza**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

- i. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o,
- ii. costo della sua riparazione, se inferiore al **Valore Commerciale**.

### 8.2.3 Franchigie e Scoperti

Se viene utilizzata una carrozzeria convenzionata, non verrà invece applicata alcuna **Franchigia** o **Scoperto**.

## 9 Eventi Naturali

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 9.1 Operatività della garanzia

La garanzia è operativa solo se sono trascorsi meno di 7 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Nel momento in cui il **Veicolo** supera i 7 anni di dalla data di prima immatricolazione, al momento del rinnovo del **Contratto** la garanzia non sarà più attivata.

### 9.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** causati da:

- a) bufera, tromba d'aria, uragano, turbine di vento
- b) caduta di sassi o di alberi,
- c) cedimento e smottamento del terreno,
- d) collisione con animali selvatici,
- e) frana,
- f) pressione della neve,
- g) caduta di neve o di ghiaccio dai tetti,
- h) valanga o slavina,
- i) allagamento, alluvione, inondazione
- j) eruzione vulcanica,
- k) terremoto,
- l) tempesta,
- m) grandine,

nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza**, per evento e per anno e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo** (🔗 Art. 9.3 Massimali, Scoperti e Minimi).

L'ammontare del danno è determinato dal **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, calcolato in base:

1. alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", o
2. al costo della sua riparazione, se inferiore al valore al punto 1.

### 9.3 Massimali, Scoperti e Minimi

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** nel limite del 50 % del **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro** (🔗 Art. 9.2 "Prestazioni assicurate") per evento e per anno assicurativo.

Se viene fatto ricorso ad una carrozzeria convenzionata, la **Compagnia** non applicherà alcuno **Scoperto** o **Franchigia**.

## 10 Kasko Collisione

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 10.1 Operatività della garanzia

La garanzia è operativa solo se sono trascorsi meno di 5 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Nel momento in cui il **Veicolo** supera i 5 anni dalla data di prima immatricolazione, al momento del rinnovo del **Contratto** la garanzia non sarà più attivata.

### 10.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di collisione accidentale con altri veicoli identificati da targa, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza**, e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo** (vedi art. 10.3).

L'ammontare del danno è determinato dal:

1. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o
2. dal costo della sua riparazione, se inferiore al valore del punto 1.

### 10.3 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni:

- a) avvenuti durante la circolazione al di fuori dell'appropriata sede stradale;
- b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- c) agli apparecchi o accessori, anche se assicurati, se il **Sinistro** non colpisce anche altre parti del **Veicolo**;
- d) subiti dal **Veicolo** quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge) o **Ubriachezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- e) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- f) subiti dal **Veicolo** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

## 11 Kasko Totale

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 11.1 Operatività della garanzia

La garanzia è operativa solo se sono trascorsi meno di 5 anni dalla data di prima immatricolazione del **Veicolo**. Nel momento in cui il **Veicolo** supera i 5 anni dalla data di prima immatricolazione, al momento del rinnovo del **Contratto** la garanzia non sarà più attivata.

### 11.2 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di:

- a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
- b) ribaltamento,
- c) uscita di strada,
- d) collisione accidentale con altri veicoli identificati da targa

se avvenuti durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Polizza**, e fatta salva la deduzione dello **Scoperto** e del relativo **Minimo**.

L'ammontare del danno è determinato dal:

1. **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", o
2. dal costo della sua riparazione, se inferiore al valore del punto 1.

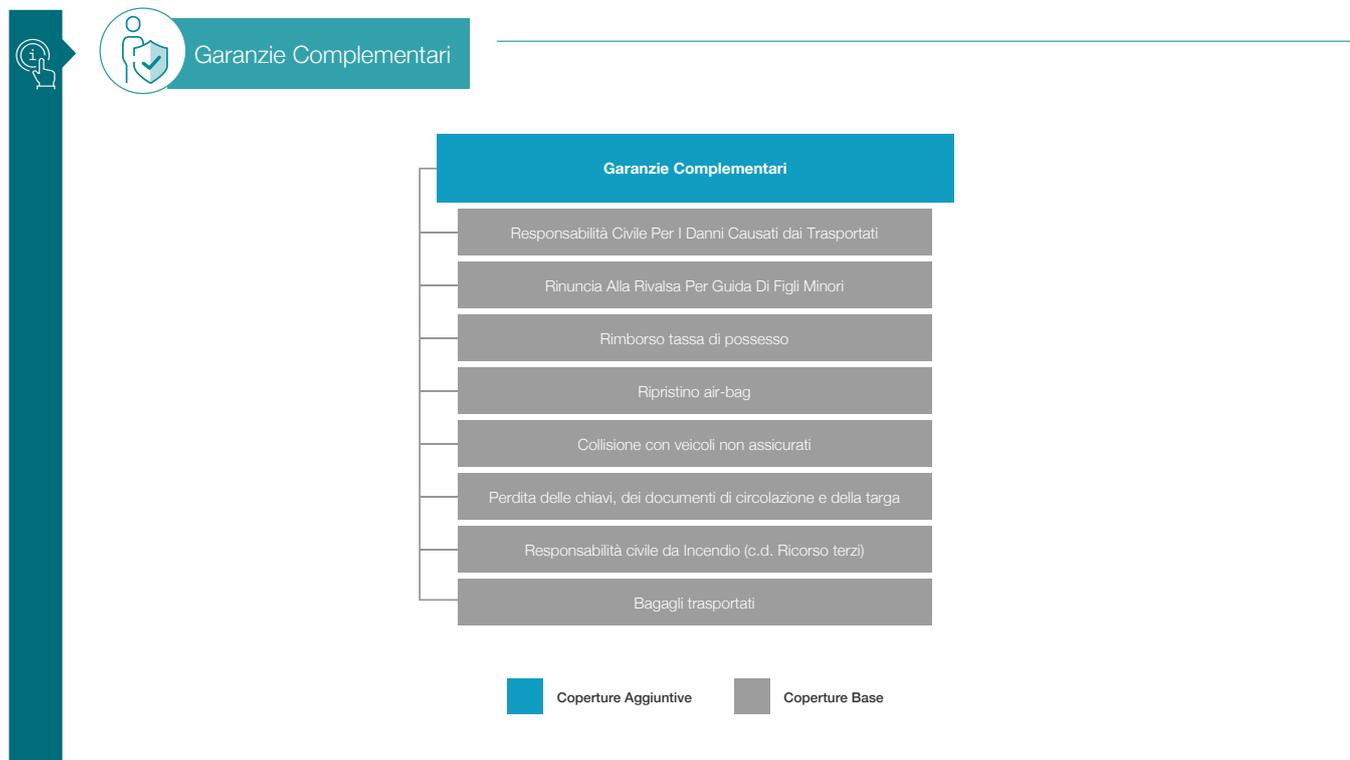
### 11.3 Esclusioni

**La garanzia non opera per i danni:**

- a) avvenuti durante la circolazione al di fuori dell'appropriata sede stradale;
- b) derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- c) agli apparecchi o accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisce anche altre parti del Veicolo;
- d) subiti dal Veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 g/l ed il doppio del minimo previsto per legge) o Ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
- e) avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- f) subiti dal Veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

## 12 Garanzie Complementari

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.



### 12.1 Responsabilità Civile per i Danni causati dai trasportati

#### 12.1.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** si obbliga a indennizzare i danni causati dai Terzi trasportati durante la circolazione del **Veicolo**.

#### 12.1.2 Massimali

La garanzia è operante per un massimo di € 775.000,00 per **Sinistro**.

### 12.2 Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori

#### 12.2.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **Proprietario** o del **Locatario** del **Veicolo** per i danni arrecati a Terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela (Art. 2048 del Codice Civile) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o del tutore.

## 12.3 Rimborso tassa di possesso

### 12.3.1 Prestazioni assicurate

Se il **Sinistro** comporta la perdita totale e definitiva del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato** la parte di tassa di possesso pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del **Sinistro** e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.

## 12.4 Ripristino air-bag

### 12.4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa al **Proprietario del Veicolo** le spese sostenute a seguito di un'attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al **Veicolo**.

### 12.4.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa il **Proprietario del Veicolo** per un massimo di €1.500,00 per **Sinistro** e per anno assicurativo.

## 12.5 Collisione con veicoli non assicurati

### 12.5.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** in caso di una collisione con un altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. L'**Indennizzo** viene pagato in proporzione della responsabilità del Terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.

### 12.5.2 Massimali

La **Compagnia** paga l'**Indennizzo** all'**Assicurato** per un massimo di €2.700,00 per **Sinistro**.

## 12.6 Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa

### 12.6.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato**:

- a) le spese documentate e sostenute per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema antifurto o per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, e
- b) le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione o targa, anche nel caso di reimmatricolazione del **Veicolo**,

in caso di:

- i. smarrimento o sottrazione di chiavi o congegni elettronici di apertura delle portiere del **Veicolo**, o
- ii. attivazione del sistema antifurto, o
- iii. smarrimento o sottrazione della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà e della targa.

Le spese saranno rimborsate solo dopo la presentazione della copia di denuncia di smarrimento o **Furto** presentata alle Autorità.

## 12.6.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** per un massimo di €500,00 per evento e per anno assicurativo.

## 12.7 Responsabilità civile da Incendio (c.d. Ricorso Terzi)

### 12.7.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa le spese per i danni materiali e diretti causati alle cose di Terzi in conseguenza di un **Incendio** o scoppio del **Veicolo**, indennizzabile ai sensi dell'Art. 5 "Incendio".

La garanzia è operante:

- a) in tutti i casi di responsabilità civile dell'**Assicurato** non coperti dall'**Assicurazione** obbligatoria
- b) nei confronti di Terzi non compresi tra le persone citate nell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni**.

### 12.7.2 Massimali

La garanzia ha un **Massimale** di € 100.000,00.

## 12.8 Bagagli trasportati

### 12.8.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa all'**Assicurato** i danni per i bagagli portati in viaggio se un **Incendio** o un **Incidente** da circolazione comportano la perdita totale del **Veicolo** o la anti-economicità della sua riparazione.

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto un regolare verbale di intervento

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti oggetti, se di proprietà del conducente del **Veicolo** o dei trasportati:

- a) indumenti,
- b) capi di vestiario,
- c) oggetti d'uso personale,
- d) computer portatile,
- e) telefono cellulare,
- f) attrezzature sportive,
- g) materiale da campeggio.

### 12.8.2 Massimali

La **Compagnia** rimborsa l'**Assicurato** per un massimo di €500,00 per evento.

### 12.8.3 Esclusioni

**Sono esclusi dalla garanzia:**

- a) gioielli
- b) oggetti di metallo prezioso
- c) apparecchi fotografici e relativi accessori
- d) Apparecchi radio, ottici e simili
- e) denaro, titoli ed altri valori in genere
- f) documenti
- g) biglietti di viaggio
- h) oggetti con particolare valore artistico e d'artigianato
- i) tutto quanto non incluso tra gli oggetti assicurati di cui all'art. 12.8.1 "Prestazioni assicurate"

## 13 Patente

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 13.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** rimborsa le spese per:

1. la partecipazione ad un corso preparatorio all'esame per la revisione della patente presso una scuola guida abilitata, e
2. il sostenimento dell'esame per la revisione della patente,

se conseguenti l'azzeramento dei punti della patente, intestata al **Cliente**, durante la circolazione e la guida del **Veicolo**.

### 13.2 Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo se la perdita dei punti avviene in conseguenza di un evento verificatosi durante la durata del **Contratto**.

Per le persone giuridiche, la garanzia è operante solo se in fase di conclusione del **Contratto** è stato dichiarato il nominativo del conducente.

### 13.3 Estensione Territoriale

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### 13.4 Massimali

La garanzia è operante per un massimo di € 300,00 per anno.

### 13.5 Esclusioni

**La garanzia non è operante per:**

**a) il pagamento di cauzioni, multe, ammende e sanzioni amministrative**

**b) l'azzeramento o la perdita punti conseguente alla violazione di uno o più dei seguenti articoli del Codice della Strada:**

**i. Art. 141 Gare di velocità;**

**ii. Art. 186 Guida in stato d'ebbrezza;**

**iii. Art. 187 Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;**

**iv. Art. 189 Omissione di soccorso;**

**v. Art. 192 Violazione di posti di blocco.**

**Sono inoltre escluse le spese sostenute per il rifacimento della patente a seguito del mancato superamento dell'esame di revisione (Art. 126 bis Codice della strada).**

## 14 Tutela Legale

La copertura è attiva solo se è stato pagato il relativo Prezzo ed è richiamata nel Modulo di Polizza.

### 14.1 Oggetto

La **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) per rimborsare le spese per **Assistenza Stragiudiziale** e giudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:

- conseguenti a **Rischi Assicurati** (🔗 Art. 14.4 “Rischi Assicurati”)
- nei confronti di **Persone Assicurate** (🔗 Art. 14.5 “Persone Assicurate”)
- verificatisi nel Periodo di operatività della garanzia (🔗 Art.14.6 “Operatività della garanzia”).

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'**Assicurato (Indennizzo)** solo:

- se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- al momento della chiusura finale della Controversia.



#### Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **Controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo.

Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

### 14.2 Massimali

La **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) nei limiti del **Massimale** di € 10.000,00 per **Sinistro**.

### 14.3 Spese coperte

- le spese per l'intervento di uno ed un solo legale incaricato della gestione del **Sinistro**;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, solo in fase giudiziale, entro il limite massimo di € 2.500,00
- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio, se il procedimento di mediazione è condizione necessaria per l'operatività della garanzia;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese relative al **Contributo Unificato**, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese relative agli arbitrati per la decisione di **Controversie** entro il limite massimo di € 2.500,00 per **Sinistro**;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese di giustizia in sede penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese liquidate a favore del legale della controparte in caso di soccombenza per condanna dell'**Assicurato**;
- le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.
- assistenza legale telefonica in caso di evento riguardante i **Rischi** assicurati. La **Compagnia** fornisce informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei **Sinistri**, le condizioni di assicurazione del **Contratto**, ed i **Sinistri** già in essere.

## 14.4 Rischi Assicurati

Difesa degli interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per **Fatto Illecito** di Terzi derivanti da incidenti stradali;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali, se questi non sono causati da violazione delle norme di cui agli artt. 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada;
- c) proposta di opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di **Incidente** stradale nell'ambito territoriale di applicabilità della garanzia;
- d) ricorso o opposizione contro il provvedimento di sequestro del **Veicolo** a motore in seguito ad **Incidente** stradale.

## 14.5 Persone Assicurate

Sono **Assicurati**:

- a) il **Proprietario del Veicolo**;
- b) il **Locatario** del **Veicolo** in leasing;
- c) il conducente autorizzato del **Veicolo** (per le persone giuridiche il nominativo del conducente deve essere dichiarato in fase di stipula contrattuale);
- d) i trasportati con il **Veicolo**.

## 14.6 Operatività della garanzia

L'**Assicurazione** è operante per le **Controversie** determinate da fatti

- a) verificatisi:
  - i. se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative, nel periodo di efficacia del **Contratto**;
  - ii. per le **Controversie** contrattuali, decorso un periodo di almeno 3 mesi dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto** (periodo di carenza); e
- b) in ogni caso denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del **Contratto**.

## 14.7 Fatto che ha determinato la Controversia

Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la **Controversia** è:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di **Contratto**.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

## 14.8 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

- a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

## 14.9 Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere,
- b) per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- c) quando il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- d) quando per il Veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi;
- e) quando il Veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- f) nei casi di violazione da parte dell'Assicurato delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 (in particolare l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate e il comportamento in caso d'Incidente);
- g) in genere, per ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte (☞ Art. 14.3 "Spese coperte").

### 14.9.1 Controversie escluse

Sono escluse inoltre le spese relative alle Controversie:

- a) derivanti da fatto doloso delle persone Assicurate (☞ Art. 14.5 "Persone Assicurate");
- b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo, ad eccezione di quanto specificato al punto c) dell'articolo 14.4 "Rischi Assicurati";
- c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa ad eccezione di quanto specificato nell'articolo 14.4 "Rischi Assicurati";
- d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni a motore o aeromobili;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di Vandalismo, Terremoto, alluvioni, eruzioni vulcaniche, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- g) derivanti da incidenti stradali per i quali è prevista l'attivazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- h) che hanno per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano);
- i) nei confronti della Compagnia;
- j) con un valore in lite inferiore a € 250,00;
- k) relative al recupero crediti;
- l) in genere, ogni Controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati (☞ Art. 14.4 "Rischi Assicurati").

### 14.10 Estensione Territoriale

La garanzia vale per **Controversie**:

- a) determinate da fatti verificatisi, e
- b) che devono essere trattate nei Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione alla garanzia RCA mediante **Carta Verde**.

## D - Il Contratto dalla A alla Z

### 15 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

#### 15.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

#### 15.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del veicolo), entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. **In caso di mancata comunicazione, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Prezzo convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

### 16 Modalità di conclusione del Contratto, decorrenza e pagamento del Prezzo

#### 16.1 Modalità di conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite **Offerta fuori sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**. La sottoscrizione del **Contratto** può avvenire anche tramite **Firma Digitale** fornita dalle **Banche Abilitate**.

#### 16.2 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Polizza**, salvo indicazione di orario differente ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello di pagamento.

#### 16.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura alla consegna della **Polizza**.

Il **Prezzo** è sempre determinato per periodi di **Assicurazione** di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero, ed è dovuto integralmente; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa (rateo);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di **Assicurazione**. Per le **Carte Verdi** la

garanzia è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato sul medesimo documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.

## 16.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il pagamento va eseguito presso la Filiale Bancaria dove è assegnato il **Contratto**, che è autorizzata a rilasciare i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**) previsti dalle disposizioni in vigore.

Il **Prezzo** può essere corrisposto esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente, o denaro contante fino al limite di legge (modalità non disponibile nel caso di sottoscrizione del **Contratto** in **Offerta fuori sede**) oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del **Contratto** online o in **Offerta fuori sede**).

## 17 Determinazione del Prezzo

Il **Prezzo** è determinato in base ai dati riportati sul **Modulo di Polizza** con riferimento al **Veicolo** ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al **Locatario**), al **Cliente** nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del **Rischio**.

Il **Prezzo** è determinato anche dal numero di **Sinistri** riportati nel certificato di attestazione sullo stato di rischio. **Se dall'esame della documentazione si riscontrano elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Prezzo su basi differenti, la Compagnia provvederà alla riclassificazione del Contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Prezzo. Il mancato pagamento del Prezzo richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Cliente.**

### 17.1 Valido solo per i clienti con Black Box

Con riferimento alle riduzioni del Prezzo richiamate all'art. "2.6.1 Riduzione del Prezzo della copertura Responsabilità Civile: verso Terzi", fermo quanto riportato al punto a) del suddetto articolo, lo **sconto territoriale di cui al punto b) del medesimo articolo, valido anche a rinnovo, verrà applicato solo nel caso in cui non siano presenti Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 4 anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.**

## 18 Adeguamento Valore del Veicolo

### 18.1 Valore Veicolo – valido per le coperture Incendio – Furto – Eventi Speciali – Eventi Naturali – Kasko Collisione – Kasko Totale

#### Determinazione del valore assicurato

Il valore assicurato indicato nel **Modulo di Polizza** deve corrispondere:

- a. al **Valore a Nuovo** se non sono stati superati 12 mesi dalla data della prima immatricolazione;
- b. al **Valore Commerciale** determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**" in tutti gli altri casi e per gli **Accessori Optional**.

#### Adeguamento automatico del valore assicurato

La **Compagnia** adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture in base alla valutazione di "**Quattroruote Professional**" e di conseguenza modifica il **Prezzo** delle garanzie ad esso correlate solo al rinnovo annuale del **Contratto**. Il valore degli **Accessori Optional** è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore del **Veicolo**.

L'operazione viene effettuata dalla **Compagnia** utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

## 19 Durata e Rinnovo del Contratto

Il **Contratto** ha durata pari ad **1 anno**, ed è stipulato nella formula “**senza tacito rinnovo**”.

La copertura assicurativa cessa il giorno successivo del giorno di scadenza indicato nel **Modulo di Polizza**. La sola copertura assicurativa **RCA** rimane tuttavia operante sino alle ore **24** del **15°** giorno successivo alla scadenza del **Contratto**, e cessa comunque nel momento in cui viene stipulato per lo stesso **Veicolo** un nuovo contratto con altra compagnia.

Su esplicita richiesta del **Cliente**, il **Contratto** può essere rinnovato per una durata pari ad **1 anno**, e così successivamente.

## 20 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del **Contratto** (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) l'**Assicurato** ha il diritto di recedere dal **Contratto** inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

La **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.

## 21 Risoluzione del Contratto

### 21.1 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di **Rischio** a causa di esportazione definitiva del **Veicolo**, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la **Carta Verde**.

Si intende equiparata alla esportazione del **Veicolo** la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **Veicolo** ed il **Veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la parte di **Prezzo**, corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma**.

### 21.2 Risoluzione del Contratto per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del **Rischio** per demolizione o distruzione del **Veicolo**, **devono essere presentate:**

- i. la copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. la copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003.

Se l'alienante chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione

del **Contratto** e all'eventuale conguaglio del **Prezzo**, altrimenti, il **Contratto** si risolve e la **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita. Questa corrisponde a 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei documenti sopra indicati**.

### 21.3 Risoluzione del Contratto per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 122 del **Codice delle Assicurazioni**, l'**Assicurazione** non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **Locatario** in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'Art. 283 del **Codice delle Assicurazioni**).

La **Compagnia** restituisce la quota di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata, del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Il **Cliente** è tenuto a darne comunicazione alla **Compagnia** restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, la **Carta Verde** e consegnando alla **Compagnia** copia della denuncia stessa.

La mancata o intempestiva comunicazione alla **Compagnia** della perdita del possesso/vendita del **Veicolo** e la mancata restituzione di Certificato di Assicurazione e **Carta Verde** sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a Terzi per **Sinistri** denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del **Veicolo** assicurato.

## 22 Trasferimento della proprietà del Veicolo

**Il Cliente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita.** A seguito dell'**Alienazione del Veicolo**, il **Cliente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

A. Conservazione del **Contratto** di **Assicurazione** per altro **Veicolo** di sua proprietà: se l'alienante, chiede che il suo **Contratto** sia reso valido per altro **Veicolo** di sua proprietà, si procede alla variazione del **Contratto** ed all'eventuale conguaglio del **Prezzo dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato e la documentazione probatoria attestante l'Alienazione del Veicolo**,

B. Cessione del **Contratto**: nel caso di trasferimento della proprietà del **Veicolo** assicurato che comporti la cessione del **Contratto** di **Assicurazione**, il **Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, la quale, in seguito alla restituzione del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e di documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. **Il cedente è tenuto al pagamento dei Prezzi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Non sono ammesse variazioni di **Rischio** successivamente alla cessione del **Contratto**. Sono ammesse variazioni di **Rischio** unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il **Contratto** ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di rinnovo. Per l'**Assicurazione** dello stesso **Veicolo**, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. La **Compagnia** non rilascerà l'attestazione dello stato del **Rischio**.

**In caso di cessione Contratto con Black Box**, il **Cliente** che ha ceduto il **Contratto** è obbligato a far disinstallare la **Black Box**. Il costo della disinstallazione è a carico della **Compagnia**, senza alcuna spesa per il **Cliente**.

C. Risoluzione del **Contratto**: se il **Cliente** non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti A e B, il **Contratto** si risolve ed in tal caso, la **Compagnia** rimborsa al **Cliente** la parte di **Prezzo** corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione alla Compagnia del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde e del documento comprovante il trasferimento di proprietà**.

## 23 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Il **Cliente** deve comunicare immediatamente alla **Compagnia** la consegna in conto vendita del **Veicolo**. Le disposizioni dei cui al punto C, Art. 23 “Trasferimento della proprietà del **Veicolo**” si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del **Veicolo** purché seguita da trasferimento di proprietà del **Veicolo** stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il **Veicolo**. Il rimborso del **Prezzo**, al netto dell’Imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’Art. 334 del **Codice delle Assicurazioni** (Servizio Sanitario Nazionale), decorrerà dalla data di restituzione alla **Compagnia** del Certificato di Assicurazione, della **Carta Verde** e della documentazione probatoria dell’avvenuta consegna in conto vendita.

## 24 Duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde

Su richiesta scritta del **Cliente**, la **Compagnia** rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del certificato di **Assicurazione** o della **Carta Verde**. Per ottenere tali duplicati il **Cliente** deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** presentare un’autocertificazione contenente il motivo della richiesta. La **Compagnia** si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o **Furto** del **Certificato di Assicurazione** e della **Carta Verde**.

In caso di deterioramento il **Cliente** restituirà alla **Compagnia** il **Certificato di Assicurazione** e la **Carta Verde** deteriorati.

## 25 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l’**Assicurato** deve dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l’**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

## 26 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

## 27 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente**.

## 28 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

## 29 Foro competente

Il foro competente per le **Controversie** relative al **Contratto** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

## 30 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

## 31 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni o notifiche alla **Compagnia**, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia** o alla Filiale Bancaria che ha emesso il **Contratto**.

## E - Cosa fare in caso di Sinistro

### 32 Disposizioni comuni a tutte le sezioni

#### 32.1 Denuncia del Sinistro

##### 32.1.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza

L'**Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39.02.87.31.01.99
- fax: +39.02.88.21.83.358
- email: [ugsassistenza@ca-assicurazioni.it](mailto:ugsassistenza@ca-assicurazioni.it)

##### 32.1.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – Tutela Legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare alla **Compagnia** qualsiasi **Sinistro** nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o contattando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A

Ufficio "Tutela Legale"

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800088292 (solo dall'Italia)

e-mail: [tutalelegale@ca-assicurazioni.it](mailto:tutalelegale@ca-assicurazioni.it)

e-mail [tutalelegale.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:tutalelegale.ca-assicurazioni@legalmail.it)

fax +39 02 88 21 83 355

##### 32.1.3 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie escluse l'Assistenza e Tutela Legale

L'**Assicurato**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Sinistri

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)

dall'estero: +39.02.87.31.01.99

e-mail: [ugs@ca-assicurazioni.it](mailto:ugs@ca-assicurazioni.it)

mail PEC: [ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it)

fax: +39 02 88 21 83 333

#### 32.2 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data del **Sinistro**.

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **Sinistro** o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di **Furto** o **Rapina** altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del **Reato**, perde il diritto all'**Indennizzo**.

### 32.2.1 Pagamento dell'Indennizzo per il caso di Furto o Rapina

In caso di **Furto** totale senza ritrovamento, la **Compagnia** provvede al pagamento o al rifiuto dell'**Indennizzo** entro 30 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha prodotto:

1. certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **Veicolo** non iscritto al P.R.A.;
2. libretto di circolazione se disponibile;
3. la serie completa delle chiavi in dotazione del **Veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

La **Compagnia**, sia in caso di **Furto** parziale o totale che di **Rapina**, ha facoltà, prima di pagare l'**Indennizzo**, di richiedere inoltre:

1. la procura notarile a vendere a favore della **Società** solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del **Veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. 37.4 "Recuperi";
2. in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul **Veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'**Indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);

### 32.3 Mediazione

Per qualsiasi Controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano , oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

## 33 Sinistri Responsabilità Civile Auto

### 33.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

La denuncia del **Sinistro**, secondo quanto disposto dall'Art. 143 del **Codice delle Assicurazioni**, deve essere redatta sul modulo fornito dalla **Compagnia**, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al **Modulo di Polizza** ed al **Sinistro** così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di **Sinistro** o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la **Compagnia** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che ha dovuto pagare ai Terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.

### 33.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o a mezzo PEC.

### 33.3 Incidenti stradali con controparti estere

Se l'**Assicurato** resta coinvolto sul territorio italiano in un **Incidente** con un **Veicolo** straniero, l'**Assicurato** dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Se l'**Incidente** con **Veicolo** straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'**Incidente** (equivalente dell'UCI italiano), è dunque imprescindibile individuare esattamente l'assicuratore del **Veicolo** straniero.

Se il **Veicolo** estero coinvolto nell'**Incidente**, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla **Compagnia** italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'**Assicurato** deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail [centroinformazioni@ivass.it](mailto:centroinformazioni@ivass.it).

### 33.4 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, se il **Sinistro** è avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del **Veicolo**;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso **Veicolo**.

Inoltre, in caso di **Sinistro** causato da **Veicolo** non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una Franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso **Sinistro** si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il **Sinistro**, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, [www.consap.it](http://www.consap.it).

### 33.5 Gestione delle vertenze

La **Compagnia** può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a Terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

### 33.6 Spese di resistenza

Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La **Compagnia** non riconosce le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## 34 Sinistri Infortuni del conducente

### 34.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'**Infortunio** deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e della causa dell'evento e deve essere corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'**Assicurato** o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire alla **Compagnia** le indagini e gli accertamenti necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

### 34.2 Criteri di indennizzabilità

La **Compagnia** corrisponde l'**Indennizzo** per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio**. Se, al momento dell'**Infortunio**, l'**Assicurato** non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'**Infortunio** avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di **Invalidità Permanente** accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

### 34.3 Indennizzo per il caso di morte

L'**Indennizzo** per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio**. Tale **Indennizzo** viene liquidato ai beneficiari.

L'**Indennizzo** per il caso di morte non è cumulabile con quello per **Invalidità Permanente**. Tuttavia, se dopo il pagamento di un **Indennizzo** per **Invalidità Permanente**, ma entro 2 anni dal giorno dell'**Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'**Indennizzo** per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità Permanente**.

### 34.4 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza una **Invalidità Permanente** e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro 2 anni dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** liquida, con i criteri indicati nell'Art. 36.2 "Criteri di indennizzabilità", un **Indennizzo** calcolato sulla **Somma Assicurata** per **Invalidità Permanente** totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della **Franchigia** relativa prevista dalla Legge.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'Allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di **Invalidità Permanente** non specificati nell'Allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'**Assicurato**.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

### 34.5 Franchigia assoluta per il caso di Invalidità Permanente

Non si farà luogo ad **Indennizzo** per **Invalidità Permanente** quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'**Indennizzo** verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

### 34.6 Diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente

Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale. Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, la **Compagnia** provvederà a liquidare direttamente agli eredi/aventi causa l'importo dovuto ai sensi del **Contratto**, qualora questi dimostrino, attraverso la produzione di idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sulla persona dell'**Assicurato** sia comunque intervenuto prima del decesso.

### 34.7 Collegio medico - Infortuni

#### 34.7.1 Controversie mediche

Se ci sono controversie mediche su:

- a) natura o conseguenze delle lesioni
- b) grado di **Invalidità Permanente**
- c) applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo

Le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato per la decisione di tali questioni ad un Collegio di 3 medici.

#### 34.7.2 Nomina e residenza del Collegio

I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti oppure dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della **Compagnia**, presso la **Compagnia** stessa o presso la sede della Filiale Bancaria alla quale è assegnato il **Contratto**.

#### 34.7.3 Procedura

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'**Invalidità Permanente** ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**Indennizzo**.

#### 34.7.4 Spese

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

## 34.8 Rinuncia al diritto di surrogazione

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi **Aventi diritto**, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'**Infortunio**.

## 35 Sinistri delle coperture Incendio - Furto - Cristalli - Garanzie Complementari - Kasko Collisione - Kasko Totale - Eventi Speciali

### 35.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** o il **Cliente** in caso di **Sinistro** deve presentare denuncia alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati dalla **Compagnia**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Nel caso di **Furto**, **Rapina**, **Incendio**, scoppio o atto doloso di Terzi, l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla **Compagnia**. Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del **Sinistro**, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

### 35.2 Valutazione dei danni e nomina dei periti

In caso di **Sinistro** che causa la perdita totale del **Veicolo**, l'ammontare dell'**Indennizzo** è determinato in base al **Valore Commerciale** del **Veicolo** e delle sue parti accessorie al momento del **Sinistro**, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**". Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'**Indennizzo**, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**; in tal caso è facoltà della **Compagnia** di subentrare nella proprietà dei residui del **Veicolo**, corrispondendone all'**Assicurato** il controvalore.

Per i danni parziali si applica il **Degrado** sulle parti di ricambio **stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo	
Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il **Degrado** viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, in base alla quotazione riportata sulla rivista "**Quattroruote Professional**", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La **Compagnia** ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **Veicolo** danneggiato o di sostituire il **Veicolo** stesso, o le sue parti, invece di pagare l'**Indennizzo**. In ogni caso, se il valore del **Veicolo** dichiarato nel **Modulo di Polizza** è inferiore al suo **Valore Commerciale** al momento del **Sinistro**, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli **Indennizzi** per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'**Assicurato**. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è accaduto. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e verificare se l'**Assicurato** od il **Cliente** ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 39.1 "Obblighi in caso di Sinistro - Modalità per la denuncia dei **Sinistri**";
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo o di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della **Compagnia** e dell'**Assicurato** in parti uguali.

### 35.3 Rinuncia al diritto di surroga

Per le sole garanzie Kasko Collisione e Kasko Totale, la **Compagnia** rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati dei familiari dell'**Assicurato** e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

### 35.4 Recuperi

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena ha notizia del recupero del **Veicolo** rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'**Indennizzo** sarà detratto dall'**Indennizzo** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** autorizza la **Compagnia** a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

## 36 Sinistri Patente

### 36.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** deve trasmettere alla **Compagnia** la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del **Sinistro** o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

In ogni caso l'**Assicurato** deve trasmettere alla **Compagnia**, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche, e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al **Sinistro**.

## 37 Sinistri Tutela Legale

### 37.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

L'**Assicurato** deve comunicare alla **Compagnia** qualunque atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

### 37.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Il **Cliente** o l'**Assicurato** che richiede la copertura assicurativa deve:

1. informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro** nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi ed informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### 37.3 Gestione della Controversia

La **Compagnia** svolge ogni utile tentativo per comporre bonariamente la Controversia.

L'**Assicurato** non può iniziare azioni giudiziarie, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

### 37.4 Nomina del legale o del perito

Se non è possibile definire bonariamente la Controversia, vi è un conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** o vi è necessità di una difesa in sede penale, l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la Controversia o il procedimento penale sono in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'appello della propria residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Solo in questo caso la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti indicati nel **Modulo di Polizza**.

Se l'**Assicurato** non intende scegliere egli stesso il legale, può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.

La **Compagnia** conferma l'incarico professionale così conferito. Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale e di un perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti.

L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto all'**Indennizzo**.

La **Compagnia** pagherà il rimborso delle spese effettuate dall'**Assicurato (Indennizzo)** solo

- a) se l'**Assicurato** non ha già ottenuto il rimborso da Terzi; e
- b) al momento della chiusura finale della Controversia.



### Chiusura finale della **controversia**

Si ha chiusura finale della **Controversia** quando questa non può più proseguire in alcun modo. Ad esempio:

- la causa si è chiusa con sentenza passata in giudicato;
- è stata stipulata una **Transazione** finale, la cui efficacia non è soggetta a termine o condizione.

L'**Assicurato** deve inoltre presentare prova scritta delle spese effettuate e, per quanto riguarda i legali e gli altri professionisti incaricati, una fattura.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di infondatezza della lite.

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia** relativamente alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Si applica, per il resto, la clausola arbitrale dell'art.16. La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la Controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

## 37.5 Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla **Compagnia**, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente ed eventualmente sostenute.

## 38 Sinistri Assistenza

### 38.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

### 38.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di **Assistenza** di cui necessita
2. la targa del **Veicolo**

3. il Nome e Cognome
4. il Numero di Polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'**Assistenza**

### 38.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'**Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

### 38.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di **Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

### 38.5 Rimborso della somma anticipata

Tutte le eccedenze ai **Massimali** e tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concesse se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Struttura Organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione.

L'**Assicurato** deve provvedere al rimborso delle somme anticipate entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

## F - Contatti

### **CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.**

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

#### **PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO**

##### **UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

#### **PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE**

##### **UFFICIO TUTELA LEGALE**

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 355

mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

#### **PER RICHIEDERE ASSISTENZA**

##### **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 – Roma

**Numero Verde: 800 088 292** – dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

## PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

### UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

**Numero: 800 088 292**

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: [ugp@ca-assicurazioni.it](mailto:ugp@ca-assicurazioni.it)

mail PEC: [ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it)

## PER RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

### UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: [reclami@ca-assicurazioni.it](mailto:reclami@ca-assicurazioni.it)

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

## PER SUPPORTO TECNICO

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP "ClicCAAcI"**, nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

## PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: [info@ca-assicurazioni.it](mailto:info@ca-assicurazioni.it) - mail PEC: [info.ca-assicurazioni@legalmail.it](mailto:info.ca-assicurazioni@legalmail.it)

**ATTENZIONE:** questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare Sinistri:** in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della Filiale.





<http://www.ca-assicurazioni.it>